



Al Ministro dell'università e della ricerca

Proroga delle previsioni di cui al d.m. 26 luglio 2016 (prot. n. 593) recante disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 d.lgs. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, con l. 134/2012.

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il d.m. 26 luglio 2016 (prot. n. 593), recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134”, e in particolare l’art. 19, co. 4, ai sensi del quale “*la vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2020 in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 59 del Regolamento n. 651/2014*”;

ATTESO che con il d.m. n. 593/2016 cit. vengono disciplinate le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

CONSIDERATO che il ridetto d.m. n. 593/2016 è stato notificato alla Commissione europea, mediante applicativo SANI2, State Aid Case SA.47037, validato in data 14.12.2016;

VISTO il d.d. 13 ottobre 2017 (prot. n. 2759), recante le Linee guida al d.m. n. 593/2016, così come aggiornato con d.d. 17.10.2018 (prot. n. 2705);

VISTO il d.d. 15 marzo 2018 (prot. n. 555), recante attuazione dell’art. 18 d.m. n. 593/2016 e delle direttive del d.d. n. 2759/2017 cit. con cui sono state emanate le “*Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali*”, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione di FIRST, FAR e FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

CONSIDERATO che il d.m. n. 593/2016 si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 ed agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove possibile;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, e in particolare gli artt. 9, 13, 14 e 15, i quali prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione europea, del 2 luglio 2020, “*che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti*”, e in particolare:

- l'art. 1, che proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 *de minimis* al 31 dicembre 2023;
- l'art. 2, par. 5, che proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2023;

RITENUTO, in coerenza con le citate proroghe di cui al Regolamento (UE) n. 972/2020, di procedere alla proroga delle disposizioni di cui al d.m. n. 593/2016;

DECRETA

Art. 1

(Proroga della misura di sostegno)

1. Il presente decreto recepisce, nell'ambito delle misure di sostegno che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, i contenuti e le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 972/2020, ivi incluse quelle concernenti la proroga dell'applicabilità delle misure di sostegno.

2. L'art. 19, comma 4, d.m. 26 luglio 2016 (prot. n. 593) è così modificato:

“4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2023, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come modificato dall'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 972/2020”.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi